

Gazzetta ufficiale C 271

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

65° anno

14 luglio 2022

Sommario

II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2022/C 271/01	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.10750 — KÄRCHER / WOCO / WAIRIFY) ⁽¹⁾	1
2022/C 271/02	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.10618 — WACKER NEUSON / PORR / UMDASCH GROUP / SEQUELLO JV) ⁽¹⁾	2

III Atti preparatori

BANCA CENTRALE EUROPEA

2022/C 271/03	Parere della Banca Centrale Europea del 4 luglio 2022 su una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il Regolamento (CE) n. 974/98 relativamente all'introduzione dell'euro in Croazia e su una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il Regolamento (CE) n. 2866/98 relativamente al tasso di conversione verso l'euro per la Croazia (CON/2022/24)	3
---------------	--	---

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

2022/C 271/04	Decisione del Consiglio, del 12 luglio 2022, relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro per l'Italia	4
---------------	--	---

IT

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

Commissione europea

2022/C 271/05	Tassi di cambio dell'euro — 13 luglio 2022	6
---------------	--	---

INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Autorità de vigilanza EFTA

2022/C 271/06	Aiuti di Stato – Decisione di non sollevare obiezioni	7
2022/C 271/07	Aiuti di Stato – Decisione di non sollevare obiezioni	8

V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Ufficio europeo di selezione del personale

2022/C 271/08	Bando di concorso generale	9
---------------	----------------------------------	---

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte EFTA

2022/C 271/09	Ricorso proposto il 3 giugno 2022 dall'Autorità di vigilanza EFTA contro l'Islanda (Causa E-6/22)	10
2022/C 271/10	Ricorso proposto il 3 giugno 2022 dall'Autorità di vigilanza EFTA contro l'Islanda (Causa E-7/22)	11
2022/C 271/11	Ricorso proposto il 3 giugno 2022 dall'Autorità di vigilanza EFTA contro l'Islanda (Causa E-8/22)	14

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2022/C 271/12	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10747 – BHC / DUSSUR / BAKER PETROLITE SAUDI COMPANY JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	16
2022/C 271/13	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10784 – BAIN CAPITAL / BPEA / CITIUSTECH) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	18

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

II

*(Comunicazioni)*COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.10750 — KÄRCHER / WOCO / WAIRIFY)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2022/C 271/01)

Il 5 luglio 2022 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua tedesca e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32022M10750. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell'Unione europea.

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso M.10618 — WACKER NEUSON / PORR / UMDASCH GROUP / SEQUELLO JV)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 271/02)

Il 11 luglio 2022 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua tedesca e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32022M10618. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell'Unione europea.

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

III

(Atti preparatori)

BANCA CENTRALE EUROPEA**PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**

del 4 luglio 2022

su una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il Regolamento (CE) n. 974/98 relativamente all'introduzione dell'euro in Croazia e su una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il Regolamento (CE) n. 2866/98 relativamente al tasso di conversione verso l'euro per la Croazia

(CON/2022/24)

(2022/C 271/03)

Introduzione e base giuridica

Il 3 giugno 2022 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell'Unione europea una richiesta di parere in merito a una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il Regolamento (CE) n. 974/98 relativo all'introduzione dell'euro in Croazia ⁽¹⁾. Il 1° luglio 2022 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell'Unione europea una richiesta di parere in merito a una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il Regolamento (CE) n. 2866/98 relativo all'introduzione dell'euro in Croazia ⁽²⁾.

La BCE è competente a formulare un parere in virtù dell'articolo 140, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In conformità al primo periodo dell'articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

Osservazioni

1. I regolamenti proposti consentiranno l'introduzione dell'euro quale moneta della Croazia, a seguito dell'abrogazione della deroga goduta dalla Croazia in conformità alle procedure definite dall'articolo 140, paragrafo 2, del trattato.
2. La BCE accoglie positivamente i regolamenti proposti.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 4 luglio 2022

La presidente della BCE
Christine LAGARDE

⁽¹⁾ COM(2022) 281 final.

⁽²⁾ COM(2022) 319 final.

IV

*(Informazioni)*INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 12 luglio 2022

**relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul
luogo di lavoro per l'Italia**

(2022/C 271/04)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione del Consiglio del 22 luglio 2003 che istituisce un comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3,

visti gli elenchi dei candidati presentati al Consiglio dai governi degli Stati membri,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione del 24 febbraio 2022 ⁽²⁾ il Consiglio ha nominato i membri e i supplenti del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro per il periodo dal 1° marzo 2022 al 28 febbraio 2025.
- (2) Il governo italiano ha presentato ulteriori candidature per vari seggi resisi vacanti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati membri e supplenti del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro per il periodo che si conclude il 28 febbraio 2025:

I. RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI

Stato membro	Membri	Supplenti
Italia	sig. Antonio VALENTI	sig.ra Laura TOMASSINI

⁽¹⁾ GU C 218 del 13.9.2003, pag. 1.⁽²⁾ Decisione del Consiglio del 24 febbraio 2022 relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (GU C 92 del 25.2.2022, pag. 1).

II. RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI DEI LAVORATORI

Stato membro	Membri	Supplenti
Italia	sig. Fabio DURANTE	sig.ra Cinzia FRASCHERI sig.ra Susanna COSTA

III. RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI DEI DATORI DI LAVORO

Stato membro	Membri	Supplenti
Italia	sig.ra Fabiola LEUZZI	sig. Fabrizio MONACO sig. Pier Paolo MASCIOCCHI

Articolo 2

Il Consiglio procede in una data successiva alla nomina dei membri e dei supplenti non ancora designati.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2022

Per il Consiglio
Il presidente
Z. STANJURA

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

13 luglio 2022

(2022/C 271/05)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,0067	CAD	dollari canadesi	1,3073
JPY	yen giapponesi	138,02	HKD	dollari di Hong Kong	7,9025
DKK	corone danesi	7,4416	NZD	dollari neozelandesi	1,6350
GBP	sterline inglesi	0,84371	SGD	dollari di Singapore	1,4134
SEK	corone svedesi	10,6020	KRW	won sudcoreani	1 311,40
CHF	franchi svizzeri	0,9829	ZAR	rand sudafricani	17,0527
ISK	corone islandesi	138,30	CNY	renminbi Yuan cinese	6,7722
NOK	corone norvegesi	10,2428	HRK	kuna croata	7,5155
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	15 117,08
CZK	corone ceche	24,397	MYR	ringgit malese	4,4667
HUF	fiorini ungheresi	409,35	PHP	peso filippino	56,669
PLN	zloty polacchi	4,8240	RUB	rublo russo	
RON	leu rumeni	4,9414	THB	baht thailandese	36,377
TRY	lire turche	17,5629	BRL	real brasiliano	5,4533
AUD	dollari australiani	1,4802	MXN	peso messicano	20,9029
			INR	rupia indiana	80,1285

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

AUTORITÀ DE VIGILANZA EFTA

Aiuti di Stato – Decisione di non sollevare obiezioni

(2022/C 271/06)

L'Autorità di vigilanza EFTA non solleva obiezioni riguardo alla seguente misura di aiuto di Stato:

Data di adozione della decisione	23 febbraio 2022
Numero dell'aiuto	88118
Numero della decisione	052/22/COL
Stato EFTA	Norvegia
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Proroga dell'aliquota IVA zero per alcuni servizi di informazione elettronica
Base giuridica	Legge sull'imposta sul valore aggiunto del 19 giugno 2009, n. 58, e regolamento relativo all'imposta sul valore aggiunto, del 15 dicembre 2009, n. 1540
Tipo di misura	Regime
Obiettivo	Sostenere la domanda e il consumo di informazioni e di contenuti di attualità presso i consumatori; promuovere il pluralismo nonché la diversità dei mezzi di comunicazione
Forma dell'aiuto	Aliquota IVA zero
Bilancio	Circa 500 milioni di NOK/anno
Durata	Fino al 1° marzo 2028
Settori economici	Servizi di informazione radiofonici e a richiesta, principalmente con contenuti audio o audiovisivi
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	Ministero delle Finanze P.O. Box 8008 Dep. N-0030 Oslo NORVEGIA

Il testo della decisione facente fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito dell'Autorità di vigilanza EFTA: <http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/>

Aiuti di Stato – Decisione di non sollevare obiezioni

(2022/C 271/07)

L'Autorità di vigilanza EFTA non solleva obiezioni riguardo alla seguente misura di aiuto di Stato:

Data di adozione della decisione	1° marzo 2022
Numero dell'aiuto	88256
Numero della decisione	061/22/COL
Stato EFTA	Norvegia
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Modifiche del regime di indennizzo per l'annullamento e il ridimensionamento di eventi culturali a causa della COVID-19
Base giuridica	Un regolamento relativo a un regime temporaneo di indennizzo per gli eventi culturali annullati, chiusi o ridimensionati nel periodo dal 1° novembre 2021 al 28 febbraio 2022 a seguito della pandemia di COVID-19
Tipo di misura	Regime
Obiettivo	Rimedio a un grave turbamento dell'economia
Forma dell'aiuto	Sovvenzione diretta
Bilancio	480 milioni di NOK
Intensità	70 %
Durata	Fino al 30 giugno 2022
Settori economici	Settore culturale
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	Lotteri- og stiftelsestilsynet P.O. Box 800 N-6805 Førde NORVEGIA

Il testo della decisione facente fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito dell'Autorità di vigilanza EFTA:

<http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/>

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

UFFICIO EUROPEO DI SELEZIONE DEL PERSONALE

BANDO DI CONCORSO GENERALE

(2022/C 271/08)

L'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza il seguente concorso generale:

EPSO/AST/153/22 - Capi dell'amministrazione (AST 4) presso le delegazioni dell'UE

Il bando di concorso è pubblicato in 24 lingue nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* **C 271... A del 14 luglio 2022**.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell'EPSO: <https://epso.europa.eu/>

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE EFTA

Ricorso proposto il 3 giugno 2022 dall'Autorità di vigilanza EFTA contro l'Islanda**(Causa E-6/22)**

(2022/C 271/09)

In data 3 giugno 2022 dinanzi alla Corte EFTA ha proposto ricorso contro l'Islanda l'Autorità di vigilanza EFTA, rappresentata da Kyrre Isaksen, Ingibjörg-Ólöf Vilhjálmsdóttir e Melpo-Menie Joséphidès, in qualità di agenti della suddetta Autorità, con sede in Avenue des Arts 19H, B-1000 Bruxelles (Belgio).

L'Autorità di vigilanza EFTA chiede alla Corte EFTA di:

1. dichiarare che, omettendo d'integrare nell'ordinamento giuridico interno l'atto di cui al punto 19bi dell'allegato IX dell'accordo sullo Spazio economico europeo (regolamento delegato (UE) 2016/778 della Commissione, del 2 febbraio 2016, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le circostanze e le modalità secondo le quali il pagamento dei contributi straordinari ex post può essere parzialmente o integralmente rinviato, e i criteri per l'individuazione delle attività, dei servizi e delle operazioni per quanto concerne le funzioni essenziali e per l'individuazione delle linee di business e dei servizi connessi per quanto attiene alle linee di business principali), quale adattato dal protocollo 1 dell'accordo SEE, l'Islanda è venuta meno agli obblighi di cui all'articolo 7 dell'accordo SEE;
2. condannare l'Islanda al pagamento delle spese processuali.

Elementi di fatto e di diritto e motivi del ricorso

- Con il ricorso l'Autorità di vigilanza EFTA mira a ottenere la dichiarazione che l'Islanda ha omesso di adottare le misure necessarie per integrare nell'ordinamento giuridico interno l'atto di cui al punto 19bi dell'allegato IX dell'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), ossia il regolamento delegato (UE) 2016/778 della Commissione, del 2 febbraio 2016, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le circostanze e le modalità secondo le quali il pagamento dei contributi straordinari ex post può essere parzialmente o integralmente rinviato, e i criteri per l'individuazione delle attività, dei servizi e delle operazioni per quanto concerne le funzioni essenziali e per l'individuazione delle linee di business e dei servizi connessi per quanto attiene alle linee di business principali («atto»), quale adattato dal protocollo 1 dell'accordo SEE.
- L'Autorità di vigilanza EFTA sostiene che, omettendo di integrare l'atto nell'ordinamento giuridico interno entro il termine prescritto, l'Islanda sia venuta meno agli obblighi di cui all'articolo 7 dell'accordo SEE.

Ricorso proposto il 3 giugno 2022 dall'Autorità di vigilanza EFTA contro l'Islanda**(Causa E-7/22)**

(2022/C 271/10)

In data 3 giugno 2022 dinanzi alla Corte EFTA ha proposto ricorso contro l'Islanda l'Autorità di vigilanza EFTA, rappresentata da Kyrre Isaksen, Ingibjörg-Ólöf Vilhjálmsdóttir e Melpo-Menie Joséphidès, in qualità di agenti della suddetta Autorità, con sede in Avenue des Arts 19H, B-1000 Bruxelles (Belgio).

L'Autorità di vigilanza EFTA chiede alla Corte EFTA di:

1. dichiarare che, omettendo d'integrare nell'ordinamento giuridico interno gli atti elencati qui di seguito, quali adattati dal protocollo 1 dell'accordo SEE, l'Islanda è venuta meno agli obblighi di cui all'articolo 7 dell'accordo SEE:
 - a. regolamento delegato (UE) 2016/2022 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alle informazioni per la registrazione delle imprese di paesi terzi e al formato delle informazioni da fornire ai clienti, di cui al punto 31bag dell'allegato IX dell'accordo SEE;
 - b. regolamento delegato (UE) 2017/568 della Commissione, del 24 maggio 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative all'ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione su mercati regolamentati, di cui al punto 31bak dell'allegato IX dell'accordo SEE;
 - c. regolamento delegato (UE) 2017/575 della Commissione, dell'8 giugno 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui dati che le sedi di esecuzione devono pubblicare sulla qualità dell'esecuzione delle operazioni, di cui al punto 31bar dell'allegato IX dell'accordo SEE;
 - d. regolamento delegato (UE) 2017/576 della Commissione, dell'8 giugno 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla pubblicazione annuale da parte delle imprese di investimento delle informazioni sull'identità delle sedi di esecuzione e sulla qualità dell'esecuzione, di cui al punto 31bas dell'allegato IX dell'accordo SEE;
 - e. regolamento delegato (UE) 2017/583 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di trasparenza a carico delle sedi di negoziazione e delle imprese di investimento in relazione a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e derivati, di cui al punto 31baz dell'allegato IX dell'accordo SEE;
 - f. regolamento delegato (UE) 2017/585 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per gli standard e il formato dei dati di riferimento relativi agli strumenti finanziari e le misure tecniche in relazione alle disposizioni che devono adottare l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e le autorità competenti, di cui al punto 31bazb dell'allegato IX dell'accordo SEE;
 - g. regolamento delegato (UE) 2017/586 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sullo scambio di informazioni tra le autorità competenti ai fini della cooperazione nelle attività di vigilanza, nelle verifiche in loco e nelle indagini, di cui al punto 31bazc dell'allegato IX dell'accordo SEE;
 - h. regolamento delegato (UE) 2017/1018 della Commissione, del 29 giugno 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni che devono essere comunicate dalle imprese di investimento, dai gestori del mercato e dagli enti creditizi, di cui al punto 31bazp dell'allegato IX dell'accordo SEE;

- i. regolamento delegato (UE) 2017/1799 della Commissione, del 12 giugno 2017, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di talune banche centrali di paesi terzi dai requisiti di trasparenza pre- e post-negoziazione nel quadro dell'esecuzione della politica monetaria, dei cambi e di stabilità finanziaria, di cui al punto 31bazz dell'allegato IX dell'accordo SEE;
- j. regolamento delegato (UE) 2017/1943 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle informazioni e i requisiti per l'autorizzazione delle imprese di investimento, di cui al punto 31bazu dell'allegato IX dell'accordo SEE;
- k. regolamento delegato (UE) 2017/2194 della Commissione, del 14 agosto 2017, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda gli ordini a pacchetto, di cui al punto 31bazz dell'allegato IX dell'accordo SEE;
- l. regolamento di esecuzione (UE) 2016/824 della Commissione, del 25 maggio 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il contenuto e il formato della descrizione del funzionamento dei sistemi multilaterali di negoziazione e dei sistemi organizzati di negoziazione e della notifica all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati a norma della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari, di cui al punto 31bad dell'allegato IX dell'accordo SEE;
- m. regolamento di esecuzione (UE) 2017/953 della Commissione, del 6 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la tempistica delle relazioni sulle posizioni da parte delle imprese di investimento e dei gestori del mercato delle sedi di negoziazione a norma della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari, di cui al punto 31bazz dell'allegato IX dell'accordo SEE;
- n. regolamento di esecuzione (UE) 2017/980 della Commissione, del 7 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i moduli standard, i modelli e le procedure per la collaborazione nelle attività di vigilanza, per le verifiche in loco, le indagini e lo scambio di informazioni tra autorità competenti conformemente alla direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, di cui al punto 31bazz dell'allegato IX dell'accordo SEE;
- o. regolamento di esecuzione (UE) 2017/981 della Commissione, del 7 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i moduli standard, i modelli e le procedure per la consultazione delle altre autorità competenti prima di concedere l'autorizzazione a norma della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, di cui al punto 31bazz dell'allegato IX dell'accordo SEE;
- p. regolamento di esecuzione (UE) 2017/988 della Commissione, del 6 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i moduli standard, i modelli e le procedure per le modalità di collaborazione in relazione ad una sede di negoziazione le cui operazioni hanno un'importanza sostanziale in uno Stato membro ospitante, di cui al punto 31bazz dell'allegato IX dell'accordo SEE;
- q. regolamento di esecuzione (UE) 2017/1093 della Commissione, del 20 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato delle relazioni sulle posizioni da parte delle imprese di investimento e dei gestori del mercato, di cui al punto 31bazz dell'allegato IX dell'accordo SEE;
- r. regolamento di esecuzione (UE) 2017/1111 della Commissione, del 22 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione relative alle procedure e ai moduli per l'invio di informazioni sulle sanzioni e sulle misure in conformità alla direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, di cui al punto 31bazz dell'allegato IX dell'accordo SEE;
- s. regolamento di esecuzione (UE) 2017/1944 della Commissione, del 13 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda formati standard, modelli e procedure per le modalità della consultazione tra le autorità competenti interessate in relazione alla notifica di un progetto di acquisizione di una partecipazione qualificata in un'impresa di investimento ai sensi della direttiva 2004/39/CE e della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, di cui al punto 31bazz dell'allegato IX dell'accordo SEE;
- t. regolamento di esecuzione (UE) 2017/1945 della Commissione, del 19 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le comunicazioni da parte delle imprese di investimento richiedenti e autorizzate, nonché destinate alle stesse, ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, di cui al punto 31bazz dell'allegato IX dell'accordo SEE;

- u. regolamento di esecuzione (UE) 2017/2382 della Commissione, del 14 dicembre 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda formati standard, modelli e procedure per la trasmissione delle informazioni ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, di cui al punto 31basse dell'allegato IX dell'accordo SEE;
 - v. regolamento delegato (UE) 2019/462 della Commissione, del 30 gennaio 2019, che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/1799 per quanto riguarda l'esenzione della Banca d'Inghilterra dai requisiti di trasparenza pre- e post-negoziato di cui al regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, di cui al punto 31baze dell'allegato IX dell'accordo SEE;
2. condannare l'Islanda al pagamento delle spese processuali.

Elementi di fatto e di diritto e motivi del ricorso

- Con il presente ricorso l'Autorità di vigilanza EFTA mira a ottenere la dichiarazione che l'Islanda ha omesso di adottare le misure necessarie per integrare nell'ordinamento giuridico interno taluni atti inerenti al quadro normativo dei mercati degli strumenti finanziari inseriti nell'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE») con decisioni nn. 85/2019 e 100/2019 del Comitato misto SEE.
 - L'Autorità di vigilanza EFTA sostiene che, omettendo di integrare gli atti nell'ordinamento giuridico interno, l'Islanda sia venuta meno agli obblighi di cui all'articolo 7 dell'accordo SEE.
-

Ricorso proposto il 3 giugno 2022 dall'Autorità di vigilanza EFTA contro l'Islanda**(Causa E-8/22)**

(2022/C 271/11)

In data 3 giugno 2022 dinanzi alla Corte EFTA ha proposto ricorso contro l'Islanda l'Autorità di vigilanza EFTA, rappresentata da Kyrre Isaksen, Ingibjörg-Ólöf Vilhjálmsdóttir e Melpo-Menie Joséphidès, in qualità di agenti della suddetta Autorità, con sede in Avenue des Arts 19H, B-1000 Bruxelles (Belgio).

L'Autorità di vigilanza EFTA chiede alla Corte EFTA di:

1. dichiarare che, omettendo d'integrare nell'ordinamento giuridico interno gli atti elencati qui di seguito, quali adattati dal protocollo 1 dell'accordo SEE, l'Islanda è venuta meno agli obblighi di cui all'articolo 7 dell'accordo SEE:
 - a. regolamento delegato (UE) 2016/98 della Commissione, del 16 ottobre 2015, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le condizioni generali del funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza, di cui al punto 14e dell'allegato IX dell'accordo SEE;
 - b. regolamento di esecuzione (UE) n. 710/2014 della Commissione, del 23 giugno 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le condizioni per l'applicazione della procedura di adozione della decisione congiunta sui requisiti prudenziali specifici dell'ente conformemente alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, di cui al punto 14b dell'allegato IX dell'accordo SEE;
 - c. regolamento di esecuzione (UE) 2016/99 della Commissione, del 16 ottobre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per determinare il funzionamento operativo dei collegi delle autorità di vigilanza ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, di cui al punto 14f dell'allegato IX dell'accordo SEE;
 - d. regolamento di esecuzione (UE) 2016/100 della Commissione, del 16 ottobre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione che specificano la procedura di adozione della decisione congiunta per quanto riguarda la domanda per l'ottenimento di determinate autorizzazioni prudenziali conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, di cui al punto 14ae dell'allegato IX dell'accordo SEE;
 - e. regolamento delegato (UE) n. 527/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione delle categorie di strumenti che riflettono in modo adeguato la qualità del credito dell'ente in modo continuativo e sono adeguati per essere utilizzati ai fini della remunerazione variabile, di cui al punto 14g dell'allegato IX dell'accordo SEE;
 - f. regolamento delegato (UE) n. 604/2014 della Commissione, del 4 marzo 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai criteri qualitativi e quantitativi adeguati per identificare le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'ente, di cui al punto 14i dell'allegato IX dell'accordo SEE;
 - g. regolamento delegato (UE) n. 1152/2014 della Commissione, del 4 giugno 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'identificazione della localizzazione geografica delle esposizioni creditizie rilevanti ai fini del calcolo dei coefficienti anticiclici specifici dell'ente, di cui al punto 14k dell'allegato IX dell'accordo SEE;
 - h. regolamento delegato (UE) 2016/861 della Commissione, del 18 febbraio 2016, recante rettifica del regolamento delegato (UE) n. 528/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per i rischi delle opzioni diversi dal rischio delta nel metodo standardizzato per il rischio di mercato e del regolamento delegato (UE) n. 604/2014 della Commissione che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per

quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai criteri qualitativi e quantitativi adeguati per identificare le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'ente, di cui ai punti 14al e 14i dell'allegato IX dell'accordo SEE;

- i. regolamento delegato (UE) 2017/180 della Commissione, del 24 ottobre 2016, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle norme tecniche di regolamentazione per le norme di valutazione dei portafogli di riferimento e le procedure di condivisione delle valutazioni, di cui al punto 14n dell'allegato IX dell'accordo SEE;
 - j. regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 della Commissione, del 14 settembre 2016, che stabilisce le norme tecniche di attuazione per i modelli, le definizioni e le soluzioni IT che gli enti sono tenuti ad applicare nella presentazione di informazioni all'Autorità bancaria europea e alle autorità competenti in conformità all'articolo 78, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, di cui al punto 14m dell'allegato IX dell'accordo SEE;
 - k. regolamento delegato (UE) n. 524/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni che le autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante si forniscono reciprocamente, di cui al punto 14o dell'allegato IX dell'accordo SEE;
 - l. regolamento di esecuzione (UE) n. 620/2014 della Commissione, del 4 giugno 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda lo scambio di informazioni tra le autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante conformemente alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, di cui al punto 14p dell'allegato IX dell'accordo SEE;
 - m. regolamento di esecuzione (UE) 2017/1486 della Commissione, del 10 luglio 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 per quanto riguarda i portafogli di riferimento e le istruzioni per le segnalazioni, di cui al punto 14m dell'allegato IX dell'accordo SEE;
 - n. regolamento di esecuzione (UE) 2019/439 della Commissione, del 15 febbraio 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 per quanto riguarda i portafogli di riferimento, i modelli e le istruzioni per la presentazione delle informazioni da applicare nell'Unione per le comunicazioni di cui all'articolo 78, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, di cui al punto 14m dell'allegato IX dell'accordo SEE;
2. condannare l'Islanda al pagamento delle spese processuali.

Elementi di fatto e di diritto e motivi del ricorso

- Con il presente ricorso l'Autorità di vigilanza EFTA mira a ottenere la dichiarazione che l'Islanda ha omesso di adottare le misure necessarie per integrare nell'ordinamento giuridico interno taluni atti inerenti alle norme dell'UE sui requisiti patrimoniali delle banche inseriti nell'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE») con decisioni nn. 80/2019, 81/2019, 82/2019, 83/2019 e 17/2020 del Comitato misto SEE.
 - L'Autorità di vigilanza EFTA sostiene che, omettendo di integrare gli atti nell'ordinamento giuridico interno entro il termine prescritto, l'Islanda sia venuta meno agli obblighi di cui all'articolo 7 dell'accordo SEE.
-

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA
CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.10747 – BHC / DUSSUR / BAKER PETROLITE SAUDI COMPANY JV)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 271/12)

1. In data 8 luglio 2022 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- Baker Hughes Company («BHC») (USA),
- Saudi Arabian Industrial Investments Company JSC («Dussur»), controllata da Saudi Aramco (Regno dell'Arabia Saudita) e Saudi Arabian Public Investment Fund («PIF»),
- Baker Petrolite Saudi Company Limited («impresa comune proposta») (Regno dell'Arabia Saudita).

BHC e Dussur acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell'impresa comune proposta.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- BHC è l'entità madre di un gruppo di imprese del settore delle tecnologie energetiche con un portafoglio diversificato di capacità di equipaggiamento e di servizi che abbraccia l'intera catena del valore dell'energia e dell'industria e che opera in più di 120 paesi;
- Dussur è una società di investimenti strategici;

3. L'impresa comune proposta opererà nel settore dei prodotti chimici speciali nel Regno dell'Arabia Saudita.

4. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

5. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

M.10747 – BHC / DUSSUR / BAKER PETROLITE SAUDI COMPANY JV

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.10784 – BAIN CAPITAL / BPEA / CITIUSTECH)
Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 271/13)

1. In data 6 luglio 2022 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- Bain Capital Investors L.L.C. («Bain Capital», USA),
- Baring Private Equity Asia («BPEA», Hong Kong e Singapore),
- CitiusTech Healthcare B.V. («CitiusTech», Paesi Bassi), compresa la sua controllata CitiusTech Healthcare Technology Private Limited e le sue controllate («CT India») (congiuntamente «oggetto dell'operazione»).

Bain Capital e BPEA acquisiranno, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell'oggetto dell'operazione.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- per Bain Capital: impresa di investimento in private equity che investe in diversi settori tra cui tecnologie dell'informazione, sanità, prodotti al dettaglio e beni di consumo, comunicazioni, servizi finanziari e settore industriale/manifatturiero;
- per BPEA: impresa dei mercati privati panasiatica. Il gruppo BPEA gestisce un programma di investimenti in private equity, sponsorizzando acquisizioni e fornendo capitale di crescita alle imprese per l'espansione o le acquisizioni, in particolare nella regione Asia-Pacifico, nonché fondi dedicati incentrati sui beni immobili privati e sul credito privato;
- oggetto dell'operazione: CitiusTech è una holding con una partecipazione dell'80 % circa in CT India, che è un fornitore di servizi e soluzioni per la tecnologia sanitaria, con sede in India. CT India fornisce ingegneria di software sanitario, servizi professionali della sanità, automazione di test di garanzia della qualità dell'assistenza sanitaria, consulenza in materia di tecnologia sanitaria, BI (business intelligence) e analisi nel settore sanitario e servizi di esternalizzazione di attività e processi nel settore sanitario.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.10784 – BAIN CAPITAL / BPEA / CITIUSTECH

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



■ Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea
L-2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT